

Novara, li 10 febbraio 2021

A mezzo posta elettronica

Spett.le

Fondazione OIC

staffoic@fondazioneoic.it

Osservazioni alla bozza di documento interpretativo 9

Con la presente si forniscono osservazioni alla bozza di documento interpretativo 9 (Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti*”) in pubblica consultazione.

* * *

Beni a vita utile definita

L'applicazione della disciplina transitoria ai beni (principalmente immateriali) a vita utile definita costituisce la maggiore sfida per l'interprete e il redattore del bilancio: sembra difficile riuscire a conciliare quanto previsto dal provvedimento emergenziale con i principi generali.

In questo senso è sicuramente apprezzabile la previsione contenuta nel paragrafo 8 del documento interpretativo.

Un caso non preso in considerazione nella bozza in consultazione sembra essere quello dei beni la cui vita utile si è esaurita nell'anno 2020 (ad es. concessioni o brevetti in scadenza in tale esercizio): in questa ipotesi la norma potrebbe consentire una sorta di “ultravitalità” contabile. Il comma 7-bis infatti precisa che, in caso di mancata effettuazione degli ammortamenti, sia possibile mantenere «il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato».

Nell'esercizio successivo, esaurito l'effetto della deroga, il bene non potrà più essere iscritto nell'attivo patrimoniale e la contropartita, in luogo dell'ammortamento non effettuato nel 2020, dovrebbe essere una svalutazione. Non sarebbe logico infatti rilevare un ammortamento in un esercizio in cui il bene di riferimento non ha concorso alla capacità produttiva dell'azienda.

* * *

Fiscalità differita

In base al comma 7-quinquies dell'art. 60 «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7 -ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 - bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

Nel caso in cui la società sospenda gli ammortamenti per l'esercizio 2020 e deduca fiscalmente la relativa quota, si genera una fiscalità differita: dovranno quindi essere rilevate imposte differite passive pari all'effetto fiscale dell'ammortamento dedotto e non imputato a conto economico.

Le imposte differite accantonate a fondo sono destinate a riversarsi a conto economico negli esercizi successivi in cui verranno effettuati ammortamenti superiori alle deduzioni residue ammesse dalla legge.

* * *

Ringraziando per l'opportunità, si porgono i migliori saluti.

Recognita S.r.l.

Roberto Drisaldi

Amministratore Delegato